



**COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACO / 18**  
**Del 02/08/2021**

OGGETTO:

**MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. DISPOSIZIONI IN TEMA DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO MUSICALE. PRECISAZIONI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DELLE VIE RESPIRATORIE. CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.**

IL SINDACO

PUDDU GIAN LUIGI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 nonché al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e, infine, ulteriormente al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

### VISTI:

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i., e in particolare l'art. 1;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., che consente l'adozione a livello territoriale di misure restrittive, qualora necessarie per impedire la diffusione del virus COVID-19 tra la popolazione;

**VISTA** la propria ordinanza n. 17 del 26/7/2021 relativa all'oggetto;

**RITENUTO** di dover prorogare, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, alcune misure volte a scongiurare la diffusione del virus ed a circoscrivere il diffondersi del contagio;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117;

**VISTA** la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

## ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dalla data **del 3 agosto e fino al 12 agosto 2021**:

- 1. dalle ore 20,00 e fino alle ore 6,00:** la chiusura di tutte le attività di distribuzione automatica di bevande e snack
- 2. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:**
  - a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di

qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati);

b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;

c) ai bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;

d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti nelle strade e piazze ed in tutti i luoghi aperti al pubblico.

**3.** In conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta obbligatorio in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

**4.** la sospensione, 24 ore su 24, sull'intero territorio comunale:

- di ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, culturale e teatrale svolto in luoghi chiusi e all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- dei tornei sportivi di qualsiasi genere;

**5.** La chiusura dei parchi cittadini di Piazza Gramsci e del centro di aggregazione sociale.

#### **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Cagliari;
- Al Comando di Polizia dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sinnai, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;
- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;

#### **AVVERTE**

Che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**  
(Gian Luigi Puddu)